

**COLLEGIO DI NAPOLI- DEC. N. 11397/17- PRES. CARRIERO – REL. PORTA
Mutuo – tasso effettivo globale (TEG) - asserita usurarietà –
infondatezza- difformità tra TAEG effettivo e TAEG contrattuale – effetti
(cod. civ., artt. 1224, 1815; cod. pen., art. 644; d.l. n. 394/2000; d.lgs. n.
385/1993, artt. 121, 125 bis; l. n. 108/1996, art. 2).**

Il giudizio di usurarietà del tasso effettivo globale (TEG) si basa sul raffronto tra il TEG indicato in contratto e il Tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali che recepiscono le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia. Il raffronto presuppone che i criteri di computo del TEG e del TEGM siano omogenei e conformi alla citata metodologia di calcolo. L'accertamento della difformità del TAEG contrattuale con quello effettivo determina la nullità del tasso applicato con gli effetti sostitutivi previsti dalla legge. (MDC).

FATTO

La ricorrente, titolare di un finanziamento concesso dalla banca convenuta in data 28 maggio 2012, per l'importo di euro 27.062,00, da rimborsare in nove anni mediante rate mensili di € 412,90 ciascuna, al tasso fisso del 10,45% (TAN), lamenta l'illegittima pattuizione degli interessi per violazione delle disposizioni normative in materia di usura, secondo quanto accertato in sede di perizia tecnica dal consulente di parte incaricato. Rappresenta, in particolare, che sommando agli interessi "le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse, escluse solo imposte e tasse, e considerarti gli interessi di mora", il tasso effettivo ricalcolato risulterebbe superiore al tasso soglia di riferimento.

Tale circostanza ha indotto la ricorrente a proporre reclamo nei confronti dell'intermediario, a mezzo del quale, eccependo la nullità delle clausole di determinazione degli interessi contenute nel predetto contratto per violazione delle disposizioni normative in materia di usura, ha invocato la ripetizione integrale delle somme corrisposte a tale titolo nel corso del rapporto, ai sensi dell'art. 1815, c.c., e la riconduzione del debito residuo alla sola sorte capitale. La ricorrente ha dedotto, altresì, la violazione della normativa di trasparenza assumendo che il TAEG realmente praticato dalla banca convenuta fosse superiore a quello dichiarato in contratto.

Insoddisfatta dell'esito del reclamo, con l'atto introduttivo del presente procedimento la ricorrente ha chiesto all'Arbitro: "1. di accertare e dichiarare che il contratto di mutuo oggetto del ricorso è affetto da usura ab origine e, per l'effetto, la nullità delle clausole che prevedono la corresponsione di interessi e frutti civili a qualsiasi titolo pattuiti ai sensi dell'art. 1815, c.c.; 2. condannare [la resistente] alla restituzione di tutte le somme illegittimamente percepite a titolo di interessi e frutti civili ed al ricalcolo del piano di ammortamento a tasso zero; 3. in subordine, accertare e dichiarare che il contratto di mutuo oggetto del ricorso è affetto da indeterminatezza delle condizioni contrattuali, con conseguente diritto della ricorrente ad ottenere l'applicazione del tasso sostitutivo previsto ex lege; 4. per l'effetto, condannare [la convenuta] alla restituzione di tutte le somme percepite a titolo di interessi e/o frutti civili in misura eccedente il tasso sostitutivo che si riterrà applicabile e disporre al contempo il ricalcolo del piano di ammortamento al medesimo tasso.

Costituitasi nel presente procedimento, la banca convenuta si è opposta alle richieste della ricorrente sottolineando la strumentalità delle contestazioni mosse (per la prima volta)

dalla medesima, dopo essere stata dichiarata decaduta dal beneficio del termine e messa in mora a causa della perdurante esposizione debitoria; ciò al mero scopo di sottrarsi agli obblighi restitutori sulla stessa gravanti. Nel merito, la resistente ha censurato i criteri di computo adottati dal perito per la determinazione del TEG e del TAEG, evidenziando: la conformità alla legge sull'usura del tasso convenuto per il rapporto *de quo*, posto che il TEG calcolato senza il concorso degli interessi di mora, normativamente esclusi dal computo, è pari al 12,82%, dunque inferiore al tasso soglia vigente per la categoria di pertinenza al momento della conclusione del contratto; la natura facoltativa delle polizze assicurative collocate contestualmente all'erogazione del prestito, come tali escluse dal calcolo dei predetti indicatori.

La resistente ha concluso, pertanto, chiedendo all'Arbitro di dichiarare il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.

DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente invoca la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali di determinazione degli interessi deducendo la violazione della normativa sull'usura, in ragione dei tassi ultralegali pattuiti a titolo di interessi corrispettivi e di mora, nonché delle remunerazioni e delle spese "a qualsiasi titolo" praticate dalla banca convenuta. Secondo la prospettazione offerta dalla ricorrente, il carico economico di detti oneri, complessivamente considerati, avrebbe determinato il superamento dei limiti antiusura, sin dal momento della pattuizione; pertanto in applicazione dell'art. 1815, c.c., in via principale, chiede la conversione del prestito da oneroso a gratuito e, conseguentemente, l'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quanto indebitamente versato a titolo di interessi e accessori.

1.1. Il motivo è infondato.

Con riguardo alla presunta usurarietà del mutuo, a sostegno dell'assunto l'istante fa rinvio alle risultanze di una perizia tecnica di parte da cui si evincerebbe l'illegittimità del tasso pattuito *inter partes*, in esito ad un raffronto del Tasso Effettivo Globale con il "tasso soglia" anti-usura, ottenuto facendo concorrere nel computo del TEG, tra l'altro, il tasso previsto in caso di mora.

A parere del Collegio, i presupposti delineati dalla ricorrente non appaiono idonei a fondare la domanda non trovando riscontro tanto nel regolamento negoziale quanto nella normativa anti usura. Infatti, nel calcolo del TEG la ricorrente: (i) adotta una metodologia computistica non conforme a quella all'uopo descritta dalle "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia; (ii) fa concorrere oneri espressamente esclusi dalle Istruzioni medesime (cfr. ABF Napoli, Dec. n. 46/2014; ABF Milano, Dec. n. 7815/2015; Trib. Milano, 16.02.2017 n. 16873).

1.1.1. in relazione al primo punto, giova sottolineare che ai sensi della legge n. 108 del 7 marzo 1996, la fattispecie di usura pecuniaria si perfeziona per effetto del mero superamento del tasso soglia, determinato secondo un automatismo legale che applica alle rilevazioni periodiche della Banca d'Italia concernenti i TEGM praticati da banche e intermediari finanziari una maggiorazione in percentuale fissa. Tale automatismo trova la sua fonte primaria nell'art. 644 c.p. ed è basata sull'integrazione extratestuale della norma con i decreti ministeriali che periodicamente recepiscono i TEGM rilevati dalla Banca d'Italia per tipologie predefinite di operazioni; ai sensi dell'art. 3, comma 2, dei citati decreti ministeriali: "le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura emanate dalla Banca d'Italia". Inoltre, a mente dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB): "Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del ministro del tesoro emanati ai sensi del presente decreto legislativo sono pubblicati nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. I provvedimenti di carattere

generale della Banca d'Italia sono pubblicati nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza”.

In questa cornice è evidente che ai fini del calcolo del TEG non può prescindersi dall'applicazione della metodologia indicata nelle richiamate “Istruzioni”, le quali guidano l'interprete nell'accertamento del rispetto delle soglie di usura da parte del finanziatore. Si ritiene, infatti, che uno scostamento dai criteri ivi indicati, oltre a non soddisfare i basilari canoni di “logica matematica” (secondo cui una regola logica o di inferenza è corretta se la conclusione è conseguenza logica delle premesse: se sono vere tutte le premesse allora è necessariamente vera la conclusione), determina un raffronto tra dati non omogenei con esiti non univoci e potenzialmente fuorvianti ai fini della verifica.

1.1.2. Proseguendo con il secondo punto, si evidenzia che le *Istruzioni per la rilevazione* indicano le voci di costo da includere, ovvero da escludere dal computo del TEG. In particolare sono comprese: le spese di istruttoria, di revisione del finanziamento e di chiusura della pratica, le spese per le assicurazioni e garanzie imposte dal creditore nonché ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento. Viceversa, sono esclusi gli oneri applicati al cliente anche in assenza di un rapporto finanziario, le spese per servizi forniti alla clientela non collegati all'erogazione del credito, gli oneri e le penali connessi all'inadempimento nonché gli interessi di mora. Con riguardo agli interessi moratori dovuti al mutuante in caso di ritardo nel pagamento delle rate di un finanziamento, non distinguendo la legge penale tra questi - quale forma di risarcimento fissata *ex ante* in misura forfettaria e a vantaggio del creditore - e gli interessi corrispettivi, si è posta la questione se anche i primi rilevino ai fini della verifica dell'usurarietà, ovvero se questi non trovino una più coerente collocazione nell'ambito degli “altri vantaggi”, rilevando in tal caso ai fini dell'usura “in concreto” (cfr. Trib. Milano, 16.02.2017 n. 16873, cit.; id. 29.1.2015, n. 1242), ove ne ricorrano le condizioni (arg. ex art. 644, comma 3, seconda parte, c.p.).

Parte della giurisprudenza è parsa incline ad equiparare le due tipologie di interessi, in considerazione dell'unicità del criterio legale di accertamento e del principio di omogeneità di trattamento che emerge dall'art. 1224, co. 1, c.c., secondo cui “l'usurarietà del superamento del tasso soglia di cui alla l. 7 marzo 1996 n. 108, vale anche per le clausole concernenti gli interessi moratori” (cfr. Cass. Civ. 22 aprile 2000 n. 5286; id. 4 aprile 2003 n. 5324). Tuttavia, autorevole dottrina, avallata da una certa giurisprudenza, ha criticato questa tesi – ritenuta non conforme al dato normativo – sul presupposto che i previsti Decreti Ministeriali, in linea con le Istruzioni della Banca d'Italia ivi richiamate, escludono espressamente gli interessi moratori dal calcolo del TEGM, a motivo della diversità ontologica e funzionale degli stessi rispetto alle componenti di costo connesse al credito (cfr., ad es., Trib. Roma, 16.11.2016, n. 21526; Trib. Bologna, 06.09.2016 n. 20802; Trib. Milano, 16.02.2017 n. 16873, cit.).

Tale chiave ermeneutica è stata altresì adottata dal Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario (cfr. *ex multis*, Dec. 28 marzo 2014, n. 1875) il quale, muovendo dall'analisi del contesto normativo, ha avuto modo di affermare che l'espressione «remunerazioni a qualsiasi titolo» contenuta nell'art. 644, comma 4, c.p. appare riferita alle modalità di calcolo del TEGM e non al costo globale del credito convenuto; diversamente, dovrebbero essere considerati ai suddetti fini anche gli interessi moratori, innalzando, per questa via, la misura del tasso soglia a danno dei clienti. Il Collegio ha ritenuto altresì che, con l'espressione «a qualunque titolo» contenuta nel d.l. n. 394 del 2000, il legislatore non ha inteso modificare la struttura normativa della legge, ricomprendendovi anche gli interessi moratori, bensì chiarire che il momento rilevante ai fini della verifica dell'usurarietà è quello della pattuizione onde distinguere l'ulteriore fattispecie della c.d. “usura sopravvenuta”; tutto ciò, dunque, non nell'ottica di ampliare le categorie di interessi

rilevanti ai fini della legge n. 108 del 1996.

In secondo luogo, l'ABF non ha condiviso la tesi dell'equipollenza tra interessi compensativi e moratori - sostenuta da coloro che attribuiscono ad entrambi la funzione di remunerare lo spostamento del denaro da un soggetto all'altro, tale da giustificare l'applicazione del medesimo tasso soglia - in ragione della diversa funzione remunerativa e risarcitoria rispettivamente svolta, come confermato dall'art. 1224 c.c., nonché della differente intensità del rischio sotteso ai due tipi di interessi. Questa impostazione appare peraltro in linea con i principi comunitari contenuti nelle direttive n. 2008/48/CE e n. 2014/17/UE sul credito ai consumatori, ove si afferma che: "il calcolo del tasso annuo effettivo globale è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiano ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenute nel contratto di credito" (art. 19, n. 4, dir. 2008/48/CE); "Sono escluse eventuali penali pagabili dal consumatore per la mancata esecuzione di obblighi stabiliti nel contratto di credito" (art. 4, co. 1, n. 13, Dir. 2014/17/UE).

Alla stregua delle normative richiamate e delle considerazioni innanzi svolte, può dunque concludersi che, in linea di principio, al fine di valutare la conformità ai limiti anti-usura degli interessi convenuti in un contratto di finanziamento, l'accertamento debba essere condotto attenendosi ai criteri stabiliti nelle Istruzioni della Banca d'Italia, consentendo questi una comparazione matematica logica, secondo regole tecniche certe, basate su grandezze omogenee per composizione dei panieri e metodologia di calcolo degli indicatori.

Il medesimo approccio interpretativo è stato seguito in tempi più recenti dalla Cassazione la quale ha affermato: "posto che il TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell'Economia sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia, a loro volta effettuate sulla scorta delle metodologie indicate nelle più volte richiamate Istruzioni, è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché – se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo – il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato. In definitiva, può sostenersi che quand'anche le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), ciò non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco – in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica – l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione" (Cass. Civ., Sez. I, 22 giugno 2016, n. 12965; id. 3 novembre 2016, n. 22270).

Nella fattispecie, come evidenziato in narrativa, in data 28 maggio 2012 la banca resistente ha concesso alla ricorrente un prestito personale di nominali € 27.062,00 (*importo totale del credito*), convenendo il rimborso in regime di ammortamento "francese" mediante versamento di centootto rate mensili di € 412,90 ciascuna, composte di capitale e interessi al tasso fisso del 10,45% nominale annuo.

Il contratto stabilisce, altresì, la corresponsione delle spese per le coperture assicurative garantite da due polizze collettive abbinata al prestito (formalmente qualificate come opzionali e facoltative), prevedendo il pagamento del premio mensile (€ 25,20), compreso nella rata periodica di rimborso del finanziamento, in relazione alla polizza sottoscritta a garanzia del credito contro i rischi di decesso e invalidità permanente, e di un premio unico (€ 256,50) con riferimento alla polizza a garanzia dei rischi da responsabilità civile del

finanziato.

Ai fini della verifica sull'usura, dette voci di spesa devono essere incluse nel calcolo del TEG se intese ad assicurare il rimborso del credito o a tutelare i diritti del creditore nell'ambito del rapporto di finanziamento. Se ricorre una di queste condizioni e la polizza o la garanzia tutela diritti non accessori rispetto al finanziamento, andrà valutato se la stipula del contratto assicurativo o di garanzia presenti una delle seguenti caratteristiche: a) è obbligatoria per legge o per contratto per ottenere il credito; b) è obbligatoria o, nei fatti, necessaria per ottenere il credito a determinate condizioni contrattuali; c) è contestuale alla concessione del finanziamento. Il ricorrere di una di queste ulteriori condizioni, unitamente a una delle prime due, comporta la necessità di includere gli oneri relativi alla polizza o alla garanzia nel TEG. Si precisa inoltre che, laddove sia consentito escludere dal TEG una polizza assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento, l'esclusione deve essere limitata all'importo effettivamente versato alla compagnia di assicurazione. Di conseguenza, se l'intermediario erogante trattiene parte delle somme ricevute dal cliente a titolo di premio assicurativo, gli importi trattenuti andranno inclusi nel computo del TEG (cfr. Banca d'Italia, "Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei TEG ai sensi della legge sull'usura - novembre 2010 - C4 Trattamento degli oneri e delle spese"). Ciò posto, dalla documentazione agli atti e dagli approfondimenti istruttori svolti, avuto riguardo alle note metodologiche contenute nelle Istruzioni della Banca d'Italia applicabili *ratione temporis* al caso di specie, risulta un TEG (12,827%) inferiore al tasso soglia vigente al momento della stipula del finanziamento per la categoria di pertinenza (18,25%); ne consegue la legittimità del tasso di interesse pattuito ai sensi della l. n. 108 del 1996.

Si soggiunge che, in forza dell'art. 20 delle *Condizioni Generali* del negozio controverso, "*in caso di mancato pagamento alla scadenza di almeno due rate o dell'ultima del piano di rimborso per un periodo superiore a due mesi*", il mutuante "*può dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine*" e applicare, in tal caso, gli interessi di mora sul capitale residuo al saggio del 14,60% annuo. È evidente, dunque, che ove la banca si avvalga della clausola in parola, gli interessi di mora sul capitale residuo alla data di decadenza si sostituiscono (e non si aggiungono) ai corrispettivi, venendo meno, per l'avvenire, la rateizzazione a base della previsione negoziale di cui all'art. 3 del contratto stesso. Pertanto la prospettata sommatoria non è logicamente sostenibile.

In ogni caso, prescindendo dalle considerazioni di merito innanzi svolte, detto tasso, singolarmente valutato, si palesa inferiore al predetto limite legale (18,25%).

Sicché, anche sotto questo profilo, la domanda formulata in via principale dalla ricorrente si palesa infondata.

2. Nell'ambito dei superiori rilievi, la ricorrente contesta, altresì, la violazione delle regole di trasparenza da parte dell'intermediario per avere dichiarato in contratto un TAEG (indicatore sintetico rappresentativo del costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito) inferiore a quello realmente praticato; sicché, in via subordinata, la ricorrente chiede la rielaborazione del piano di ammortamento mediante applicazione del tasso sostitutivo *ex lege* (BOT minimo, emesso nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto) e la restituzione di quanto *medio tempore* pagato in eccedenza.

Sul punto, l'intermediario opina di aver correttamente determinato il TAEG dichiarato in contratto escludendo i premi assicurativi dal calcolo dell'indicatore, in quanto la concessione del finanziamento non era condizionata alla stipula delle garanzie assicurative, oggetto di autonoma scelta della ricorrente.

2.2. Il rilievo dell'intermediario non è positivamente apprezzabile.

Rilevano al riguardo: l'art. 121, TUB, a mente del quale "*2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito,*

compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. 3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito"; le disposizioni di cui al provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, e succ. mod. ("Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", Sez. VII, par. 4.2.4), alla stregua delle quali "il Tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore. Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte. Il calcolo del TAEG è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito".

Fatte queste premesse, come detto, il contratto prevede specifiche coperture assicurative rappresentate da due polizze "collettive" abbinata al prestito, l'una sottoscritta a garanzia del credito, l'altra contro i rischi da responsabilità civile del soggetto finanziato e dei componenti del proprio nucleo familiare. Dalla documentazione agli atti non constano ulteriori oneri o forme di remunerazione riconducibili al normale svolgimento del rapporto. Occorre dunque valutare se il costo delle polizze in discorso avrebbe dovuto essere incluso nel calcolo del TAEG, come sostenuto dalla ricorrente.

A tal fine, con riferimento alla polizza c.d. PPI (*Payment Protection Insurance*), non appare risolutiva la circostanza che nel contratto di finanziamento la garanzia assicurativa venga definita come facoltativa e quindi formalmente non necessaria ai fini della stipulazione del negozio principale, dovendosi verificare, alla stregua delle normative innanzi richiamate, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo fosse di fatto "un requisito per ottenere il credito" (cfr. ABF Napoli, Dec. n. 3678/2016).

Si soggiunge che ai fini della classificazione del carattere facoltativo o obbligatorio delle polizze abbinata, le disposizioni di trasparenza (Sez. XI, par. 2-bis) individuano ulteriori variabili, di tipo gestionale, quali le politiche di budget, l'iter di concessione del finanziamento, le caratteristiche dei sistemi premianti e la percentuale di abbinamento, la cui analisi può essere indicativa di una non corretta qualificazione del carattere "facoltativo" della polizza abbinata da parte dell'intermediario.

Nella fattispecie, dalla documentazione agli atti, sembra che la resistente abbia considerato il costo della polizza assicurativa "a garanzia del prestito" nel calcolo del TEG, pari al 12,82% (secondo quanto dalla stessa affermato a pag. 2 delle controdeduzioni), a fronte di un tasso nominale annuo del 10,45%, e non ne abbia invece tenuto conto nel computo del TAEG. In relazione a ciò assume rilievo decisivo la remunerazione percepita dalla convenuta per il collocamento della polizza abbinata al finanziamento *de quo*, nella misura del 52% del premio convenuto al netto delle imposte. Al riguardo, come innanzi evidenziato in punto di usura presunta, allorché l'intermediario erogante trattienga parte delle somme ricevute dal cliente a titolo di premio assicurativo, dette somme devono essere incluse nel computo del TEG (cfr. FAQ, Banca d'Italia, in materia di rilevazione dei TEG ai sensi della legge sull'usura, novembre 2010, cit.), trattandosi di costi collegati all'erogazione del credito.

Ora, sebbene la regola citata sia dettata per la rilevazione dei tassi effettivi a fini antiusura

appare parimenti applicabile per la determinazione del TAEG posto che le componenti del primo indicatore (TEG), necessariamente collegate all'erogazione del credito, sono tutte ricomprese nel secondo e più ampio indicatore (TAEG), per definizione normativa "rappresentativo del costo totale del credito" che annovera anche oneri ulteriori, significativi ai più estesi fini di trasparenza; non vi è dubbio, pertanto, che quantomeno con riferimento alle provvigioni incassate dal finanziatore per il collocamento della polizza "CPI" abbinata al prestito controverso il TAEG non risulta correttamente computato; peraltro, tale collocamento è stato effettuato in situazione di marcato conflitto di interessi per l'appartenenza del mutuante al medesimo gruppo societario del quale è parte la Compagnia di assicurazione (v. art. 16 della *Nota informativa della polizza collettiva* in argomento).

Nel caso di specie l'intermediario non ha dunque adeguatamente assolto all'onere di riportare in contratto il TAEG effettivamente praticato facendo concorrere tutte le voci di costo rilevanti alla formazione dell'indicatore. Ciò comporta la nullità della clausola contrattuale relativa alla determinazione del TAEG e, per l'effetto, l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 125-bis, TUB.

Di conseguenza l'intermediario dovrà provvedere a rielaborare il piano di ammortamento del prestito oggetto di vertenza, applicando il tasso minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto (1,862%; cfr. www.dt.tesoro.it), nonché a rideterminare gli importi dovuti dal ricorrente ai sensi del TAEG così rideterminato, restituendo le somme percepite in eccedenza dal mutuatario.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al ricalcolo del TAEG con gli effetti restitutori indicati in motivazione (...omissis...).